ALLEGATO 2: SCHEMA CONVENZIONE

OGGETTO: CONVENZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

periodo luglio 2022 - giugno 2024

L'anno, addi	del mese di	in Jesi, presso gli uffici dell'ASP Ambito 9 presso la Casa di
Riposo – Residenza "	'Vittorio Emanuele II" – via (Gramsci n. 95-Jesi, con la presente scrittura privata da valere
ad ogni effetto, period	lo 1 luglio 2022 – 30 giugno	2024
		TRA
92024900422 e P. IV	A 02546320421), rappreser nomina	AMBITO 9" con sede legale in Jesi, Via Gramsci n. 95 (C.F. tata dal
		E
registro	N	zione di promozione sociale iscritta al, con sede in, nella persona del il e residente in
Richiamati:		

- II D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore"

- Il Codice Civile
- Gli articoli 1 comma 1 bis della L 241/1990

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della Legge 15/3/1997 n 59
- il "Codice del Terzo Settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art 2 del D.Lgs 117/2017).
- Il "Codice del Terzo settore" definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (art 17 del D. Lgs. 117/2017)
- l'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Premesso inoltre che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato".
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione sono:
 - L'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro, durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del D. Lgs. 117/2017)
 - Il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - Il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione" capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D. Lgs. 117/2017);

Premesso infine che:

- Il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- Dal giorno 10/06/2022 al giorno 25/06/2022 è stato pubblicato, sul sito istituzionale www.aspambitonove.it uno specifico "avviso pubblico" per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di manifestare il proprio interesse;
- Svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'organizzazione / associazione per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente:
- L'Organizzazione/associazione ha quali prioritari scopi sociali basati su sette principi fondamentali quali: umanità, neutralità, imparzialità, indipendenza, volontariato, unità e universalità;
- la Legge regionale 13 aprile 1995 n. 48 e successive modifiche prevede la "Disciplina del volontariato";
- in base all'art. 6 comma 3 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 i Comuni sono chiamati a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- lo Statuto dell'ASP Ambito 9 all'art.41 "Convenzione e Contratti", l'Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona può' stipulare apposite convenzioni per l'Affidamento della gestioni di attività o servizi socio assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
- L'associazione è iscritta nel registro

Tanto richiamato e premesso, l'ASP Ambito 9 e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

L'ASP Ambito 9 e l'Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;

Articolo 2 - Oggetto

In forza del principio di sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, previa procedura comparativa, l'Asp Ambito 9 si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa l'attività di trasporto sociale utenti disabili e nello specifico:

- a) assistenza e sorveglianza durante il tragitto dei disabili presso i centri diurni Socio educativi riabilitativi (CSER);
- b) la conduzione di automezzi per l'accompagnamento dei disabili presso i CSER, i luoghi di lavoro e gli Istituti Scolastici residenti nel territorio dell'ASP Ambito 9 fino ad un massimo di 235 giorni annui pari a circa 18.600 km annui circa.

Articolo 3 - Finalità

L'Asp Ambito 9 si avvale dell'attività dell'associazione per finalità di prevenzione dell'emarginazione ed isolamento che colpisce i soggetti disabili realizzando un diretto coinvolgimento nelle attività che prevedano l'inserimento in gruppi sociali.

Articolo 4 – Servizio trasporto sociale disabili

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato nel seguente modo:

- Assistenza e sorveglianza durante il tragitto dei disabili presso i Centri Socio Educativi Riabilitativi (CSER) durante i giorni di apertura stimati in numero 235 giorni all'anno;
- Conduzione di automezzi per l'accompagnamento dei disabili presso i CSER, i luoghi di lavoro e gli Istituti Scolastici. Sono stimati 18.600 chilometri annui.

Qualora dovesse sorgere la necessità di attività ulteriori ma non sostitutive di accompagnamento/trasporto di utenti disabili l'associazione si impegna ad eseguire il servizio previa intese con l'ASP Ambito

Articolo 5 - Contributo per servizio trasporto sociale disabili

L'Asp Ambito 9 si impegna a riconoscere un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate come di seguito riportato:

- Per il servizio di conduzione di automezzi per l'accompagnamento/trasporto di utenti disabili l'ASP riconosce un rimborso di euro 0.50 come da Tariffe ACI anno 2022;
- Spese documentate e previste dallo Statuto dell'Associazione per un massimo n. 4 volontari, per un importo non superiore ad € 10,00 al giorno e fino ad € 150,00 al mese per ciascun volontario.

L'Asp Ambito 9 riconosce inoltre la possibilità di un eventuale ampliamento del servizio di guida del mezzo, assistenza e sorveglianza per il trasporto di numero due utenti di Jesi presso il luogo di lavoro per circa ulteriori km. 7.755.per circa 235 giorni all'anno per un importo presunto pari ad € 3.900,00 circa.

Per i servizi ulteriori ed eventuali l'ASP Ambito 9 riconosce lo stesso importo dei servizi di cui sopra.

L'importo complessivo stimato, senza considerare i servizi ulteriori integrativi ma non sostitutivi, è pari a € 16.500,00 annui pari a € 33.000,00 per l'intera durata contrattuale.

L'ASP Ambito 9 potrà attivare o interrompere i moduli progettuali oggetto della presente Convenzione in presenza di modifiche dell'assetto organizzativo interno. Qualora accadesse una aumento o una diminuzione delle richieste, l'ASP Ambito 9 si riserva la facoltà di rideterminare il piano operativo

Articolo 6 – Rendicontazione e liquidazione del Contributo

L'associazione trasmette all'ASP Ambito 9 l'elenco delle spese effettivamente sostenute e documentate entro il 30 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute riportate poi nella nota spese che l'organizzazione dovrà emettere.

L'U.O Disabilità dell'ASP Ambito 9 controlla le spese sostenute e procede alla liquidazione del contributo entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle note spese.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime Iva, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 26/10/1972, n.633.

Articolo 7 – Controlli

L'Asp Ambito 9, a mezzo del proprio personale, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione.

Articolo 8 - Responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti, i loro familiari e con i terzi in genere per
rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore
L'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi alle
svolgimento dell'attività di volontariato oggetto della presente convenzione, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi. Trattasi di polizza assicurativa rilasciata da agenzia di
numero in data Con scadenza

Gli oneri della suddetta polizza come previsto dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs 117/2017 sono a carico dell'Asp Ambito 9 che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero di volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente convenzione, con le modalità di cui all'articolo 6.

Articolo 9 - Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile l'ASP Ambito 9 ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Articolo 9 – Controversie

I rapporti tra Asp Ambito 9 e Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art 1175 del Codice Civile), buona fede (art. 1337 e art. 1366 del codice Civile).

Nel caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, dovrà essere esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 10 - Durata

L'Asp Ambito 9 di avvale dell'Associazione cui è affidato il servizio con decorrenza dal 01.07.2022 e scadenza 30.06.2024 e potrà essere prorogata per massimo mesi 9.

Articolo 11 – Rinvio Dinamico

Per tutto quanto non previsto, Asp Ambito 9 e Associazione rinviano al codice civile e alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione. La registrazione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs n. 117 del 2017, mentre sarà assoggettato all'imposta di registro con aliquota del 3 per cento, ai sensi dell'articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 rubricato "Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

L'Asp Ambito 9 e Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

L'ASP AMBITO 9	
L'ORGANIZZAZIONE	